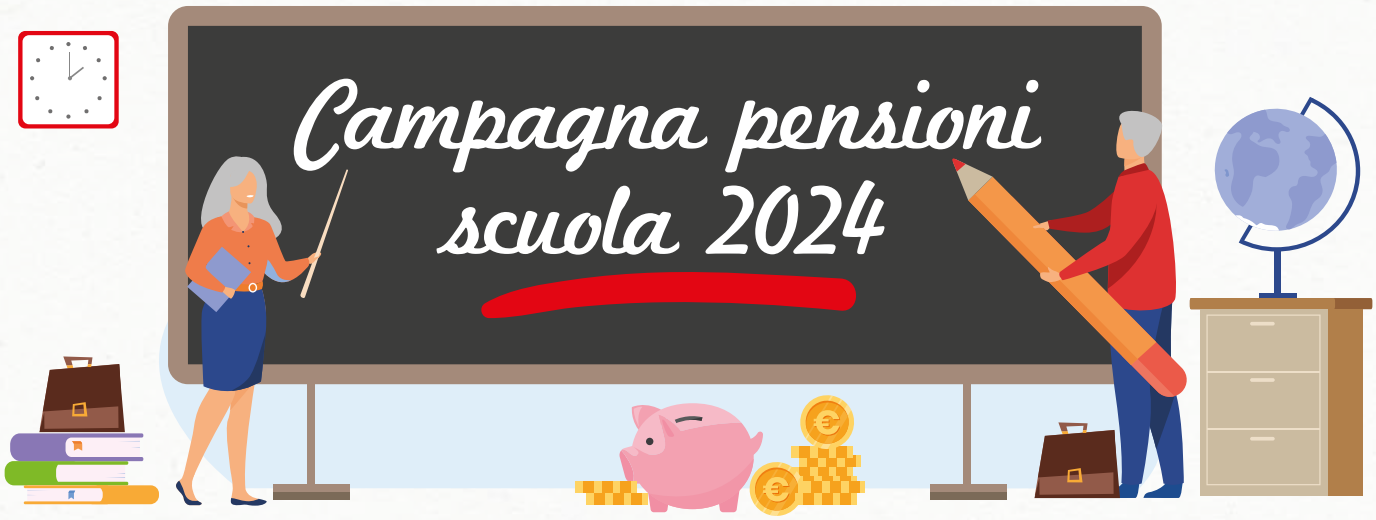
ARIC81000G - A442720 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007704 - 13/09/2023 - VII - E

FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza
inca il Patronato della CGIL
CGIL SPI SINDACATO PENSIONATI ITALIANI



In attesa del prossimo Decreto Ministeriale che definirà le regole per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2024, riassumiamo le principali modalità di pensionamento attualmente previste.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995

Dal 1° settembre 2024, la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2024.

Requisiti minimi al 31.12.2024 (donne e uomini)

Età anagrafica	Contribuzione
67 anni	20 anni

Per il personale che svolge "attività gravose" la pensione di vecchiaia si matura con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31.08.2024 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.12.2024.

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2024, la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2024, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2024

Donne	Uomini
41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione maturati entro il 31.12.2024.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996

Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2024 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
71 anni	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2024 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
64 anni	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

È possibile cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le casse dei liberi professionisti, per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
- anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione in cumulo", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" – "QUOTA 102" - "QUOTA 103"

Il personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un'anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione "Quota 100".

Requisiti minimi al 31.12.2021 "Quota 100"

Età anagrafica	Contribuzione
62 anni	38 anni

Il personale che entro il 31/12/2022 ha maturato un'anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, potrà accedere alla pensione "Quota 102".

Requisiti minimi al 31.12.2022 "Quota 102"

Età anagrafica	Contribuzione
64 anni	38 anni

ARIC81000G - A442720 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007704 - 13/09/2023 - VII - E

Il personale che entro il 31/12/2023 matura un'anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata "flessibile" (c.d. pensione *Quota 103*). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Requisiti minimi al 31.12.2023 "Quota 103"	Età anagrafica	Contribuzione	Limite massimo erogabile fino al compimento della età pensionabile
	62 anni	41 anni	5 volte il trattamento minimo Inps

Il trattamento pensionistico previsto da "Quota 100", "Quota 102" e "Quota 103" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione "Quota 100", "Quota 102" e "Quota 103" il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2023, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE

Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tassativamente entro il termine previsto dal Decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Il personale verrà collocato a riposo d'ufficio qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- 65 anni di età al 31.08.2024 e requisito contributivo per anzianità/anticipata entro il 31.08.2024.
- 67 anni di età al 31.08.2024 e requisito contributivo per vecchiaia entro il 31.08.2024.

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS attraverso l'assistenza gratuita del Patronato INCA-CGIL.

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2024 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la liquidazione del capitale accantonato o lasciare aperta la posizione anche continuando a versare la quota prescelta. Nel caso della richiesta di liquidazione del capitale versato, il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale.
La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.
Dal giorno successivo all'effettivo pensionamento, tramite la modulistica presente sul sito del Fondo Espero, si può chiedere la liquidazione del capitale versato dal lavoratore e dal datore di lavoro, capitale che verrà corrisposto entro 90 giorni dalla richiesta. La quota di TFR accumulata dal momento dell'iscrizione al Fondo verrà corrisposta dall'INPS entro 6 o 8 mesi.
Per gli assunti prima del 2001 in regime di TFS, la parte di TFS rimasta nelle casse dell'INPS, verrà corrisposta nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seconda della tipologia di pensionamento a cui si ha diritto.

In attesa della Legge di Bilancio 2024 ricordiamo che si potrà accedere ai trattamenti pensionistici di "Opzione Donna" e Ape Sociale solo qualora i requisiti siano stati maturati nei termini di vigenza della norma come sotto riportato.

PENSIONE ANTICIPATA "OPZIONE DONNA" - Requisiti perfezionati entro il 31.12.2021

Possono accedere alla pensione anticipata "Opzione Donna" le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d'età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 con il calcolo interamente contributivo. Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento.

Requisiti minimi	Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
	58 anni entro il 31.12.2021	35 anni entro il 31.12.2021	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA 2023- Requisiti perfezionati entro il 31.12.2022-

Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all'APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2024 ai lavoratori che hanno maturato nel 2023 i requisiti richiesti (almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS.
Per le lavoratrici madri l'anzianità contributiva minima di 30/36, è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.